



OGGETTO: Istituzione di Zona di Sorveglianza nei comuni di BORGHETTO LODIGIANO- VALERA FRATTA-VILLANOVA DEL SILLARO- SANT'ANGELO LODIGIANO- SAN COLOMBANO AL LAMBRO- GRAFFIGNANA, a seguito di insorgenza di un focolaio di influenza aviaria nel Comune di CORTEOLONA E GENZONE (PV).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e s.m. e i.;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m. e i.;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria";

VISTO il Decreto 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (anormativa in materia di sanità animale);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza dell'ATS Pavia, prot. n. 40247/2023 del 14/07/2023, emanata a seguito dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria in un allevamento sito nel comune di Cortelona e Genzone (PV), e trasmessa in data 17/07/2023 alla ATS Milano Città Metropolitana, prot. n. 0128987/23 del 17/07/2023;

VISTA la comunicazione prot. n. 40562/2023 del 17/07/2023, con cui la ATS Pavia, nel trasmettere la suddetta ordinanza, comunicava contestualmente l'estinzione del focolaio medesimo in data 16/07/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Delibera del Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016, "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti di ATS Città Metropolitana di Milano – Adozione", e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia, comprendenti l'istituzione di una zona di



sorveglianza nel raggio di 10 Km dal focolaio e le misure di applicazione in tali zone, ai sensi del Reg. (UE) 2020/687 sopra richiamato;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

ORDINA

- **l'istituzione della Zona di sorveglianza (ZS)** nei Comuni di: BORGHETTO LODIGIANO - VALERA FRATTA - VILLANOVA DEL SILLARO - SANT'ANGELO LODIGIANO - SAN COLOMBANO AL LAMBRO - GRAFFIGNANA, situati nel raggio di 10 Km dall'allevamento cod.az. 192PV001/1 sede del focolaio, situato nel Comune di CORTEOLONA E GENZONE (PV), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687.
La zona di sorveglianza riguarda gli allevamenti individuati nella mappa e nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **l'adozione delle seguenti misure** previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:
 - a) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinata ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale riterrà opportune;
 - b) Il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza deve avvenire:
 - ✓ senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - ✓ privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - ✓ evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - c) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza è vietata, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaria attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) l'entrata e l'uscita da detti allevamenti deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - ✓ non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - ✓ non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;



- g) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione negli allevamenti devono essere immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S., che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza. Il letame deve essere stoccato in loco e ricoperto con telo impermeabile e asperso in superficie con idonei prodotti. Lo spostamento del letame deve essere autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio che ne verifica le tempistiche e il corretto stoccaggio;
- i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le misure previste dalla presente ordinanza saranno revocate a partire dal giorno 16 agosto 2023, trascorsi trenta giorni dalla data di estinzione del focolaio.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di sorveglianza.

I Veterinari Ufficiali della A.T.S. Milano Città Metropolitana sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.



IL DIRETTORE
SC DI SANITÀ ANIMALE
DOTT. ANTONINO LIPARI

Allegato: Mappa

Allegato A elenco dei comuni e allevamenti ZS